CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

CAMERA DEI DEPUTATI

1^ COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

AUDIZIONE

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Roma, 3 giugno 2015

DDL Riorganizzazione delle amministrazioni Pubbliche

(A.S. 1577)

ARTICOLO 7

RELAZIONE:

Con l'emendamento che segue si introduce tra i criteri direttivi per l'emanazione dei decreti delegati le clausole sociali relative alla continuità occupazionale, alla garanzia di ricollocazione nonché alle modalità di conservazione del trattamento economico in godimento qualora a seguito dei processi di riorganizzazione si determinassero eccedenze.

EMENDAMENTO

Art.7 comma 1 dopo lettera a) aggiungere a bis) *Nei processi di riorganizzazione di cui alla lettera a) garantire la continuità occupazionale di tutto il personale in servizio e le relazioni sindacali previste dai CCNL e dall'art.6 del dlgs 165/2001, attraverso la ricollocazione prioritaria del personale che dovesse risultare in eccedenza a seguito dei processi di cui alla lettera a), anche in deroga alle previsioni di cui all'art.4 del DL 90/2014, applicando le previsioni di cui all'art.1 comma 96 della L.56/2014*

RELAZIONE

Nel testo si costituiscono i nuovi Uffici territoriali dello Stato (UTS) con a Capo i Prefetti ai quali viene attribuito il coordinamento dei dirigenti degli uffici statali nel territorio, la rappresentanza dell'amministrazione statale, nonché la responsabilità dell'erogazione dei servizi.

Se non chiarito che tale responsabilità non annulla quella in capo alle singole amministrazioni, si è in presenza di uno “stravolgimento istituzionale”.

EMENDAMENTO

Con l'emendamento che segue si “dimensiona “ tale responsabilità al livello organizzativo.

Art.7 comma 1 lettera d*)* sostituire le parole “ attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi” con *attribuzione al prefetto del coordinamento organizzativo nell'erogazione dei servizi di competenza delle singole amministrazioni***”**

RELAZIONE

La formulazione della norma che interviene sulla gestione dei dati inerenti la proprietà e la circolazione dei veicoli, rischia i condurre alla chiusura dell’ACI ed all’interruzione degli ulteriori servizi che eroga in materia di mobilità: studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale e di assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l’uso degli autoveicoli. Per evitare che con il decreto delegato il Governo, anziché ottimizzare eventualmente le sole funzioni esercitate dagli Uffici, possa decretare l’accorpamento dell’ACI con la Direzione generale della motorizzazione, portando proprio alla conseguente cessazione degli ulteriori servizi resi a favore dei cittadini in materia di mobilità, è necessario che la norma delega circoscriva in maniera più chiara il perimetro d’azione del Governo prevedendo, in caso di esercizio del previsto accorpamento delle funzioni, la continuazione dell’attività svolta dall’ACI nell’ambito degli ulteriori servizi prestati.

EMENDAMENTO

Art. 7 comma 1 lett. c) aggiungere il seguente capoverso*:”La riorganizzazione e l’eventuale accorpamento delle funzioni omogenee, di cui al precedente capoverso dovrà essere attuata mantenendo l'attuale livello dei servizi pubblici erogati in materia di registrazione all’utenza e la prossimità territoriale, l’utilizzo della moneta elettronica allo sportello oltre che la continuità dei servizi erogati dall’ACI in materia*

automobilistica (studio, sviluppo e miglioramento della rete stradale, istruzione automobilistica, promozione della cultura automobilistica, prevenzione e promozione della sicurezza stradale, assistenza tecnica stradale e legale diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli ecc.). In particolare, l'eventuale scelta di accorpamento delle funzioni omogenee svolte dagli Uffici Territoriali e centrali dell'Automobile Club d'Italia e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà avvenire in combinato disposto con l'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché con l'articolo 2, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. La riorganizzazione e /o l'eventuale accorpamento di funzioni dovrà garantire gli attuali livelli occupazionali e dovrà avvenire con l'esame congiunto delle OO.SS.".

RELAZIONE

L'emendamento è volto ad evitare l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre Forze di polizia e a salvaguardarne, per questa via, l'autonomia funzionale che, altrimenti, non sarebbe più garantita.

EMENDAMENTO

Art. 7 comma 1 lett. a) cassare le parole *:"ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia ".*

ARTICOLO 8

RELAZIONE

Il riordino delle funzioni delle Camere di Commercio si accompagna alla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle stesse con la riduzione del loro numero.

Tale processo non può che essere accompagnato dalla esplicita previsione di

clausole di salvaguardia occupazionale che debbono riguardare tutto il personale in servizio (ivi compreso quello dipendente dalle società partecipate dalle stesse Camere di Commercio).
In tal senso l'emendamento.

EMENDAMENTI

comma 1 aggiungere lettera c bis) *garantire nei processi di riorganizzazione di cui alle lettere b) e c) il mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali, tenendo conto della sstenibilità del sistema, nonché dell'avvio dei nuovi servizi"".*

ARTICOLO 9

RELAZIONE

L'articolo in questione affronta il tema della Dirigenza Pubblica.
Lo affronta innovando fortemente l'attuale situazione con criteri uniformistici che non tengono conto delle peculiarità organizzative, di autonomia anche di carattere costituzionale delle amministrazioni pubbliche alle quali si applicherebbe (Regioni, enti locali, ricerca etc.), nonché di quelle derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
In particolare per gli Enti Pubblici di Ricerca la confluenza nel ruolo unico contrasta con l'autonomia della Ricerca oggetto della delega di cui all'art. 10.
Sebbene sia evidentemente auspicabile una omogeneizzazione del trattamento fondamentale tra i ruoli in considerazione della perfetta mobilità ed interscambiabilità tra gli stessi, bisogna recuperare la funzione della contrattazione nella regolazione del rapporto di lavoro.
In tal modo e soprattutto nella lettura del testo emerge una sostanziale decontrattualizzazione del rapporto di lavoro, unitamente all'attuale assetto delle determinazioni contrattuali, che risulterebbe disciplinato solo dalla legge statale con chiari profili di incostituzionalità.
Nel testo esiste una forte genericità dei criteri di delega, in particolare in relazione

all'assegnazione, alla revoca e alla valutazione degli incarichi dirigenziali. Vengono costituite Commissioni ad hoc per verificare la congruità degli atti delle amministrazioni, ma tali Commissioni sono poste in una sostanziale condizione di inoperatività.
Infine rimane assolutamente generico il tema delle modalità di ricorso alla dirigenza "esterna" (di carattere sostanzialmente fiduciario)che in tal modo risulta "previlegiata" rispetto a quella interna

EMENDAMENTI

comma 1 lettera b) 1 cassare le parole "degli Enti Pubblici di Ricerca"
comma 1 lettera b) 1 aggiungere dopo le parole " ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300" *garantendo le specificità ordinamentali presenti nella legislazione vigente, nonché gli istituti contrattuali normativi ed economici delle aree dirigenziali che confluiscono nel ruolo unico"*

comma 1 lettera b) 2 cassare da " e della dirigenza amministrativa..... fino a del Servizio Sanitario Nazionale".
Comma 1 lettera c) 1 e 2 dopo le parole " funzionario" aggiungere " *come specificato nei CCNL di riferimento"*
comma 1 lettera c) 3 cassare da " con eventuale trasformazione della natura giuridica..... fino a riconosciuto prestigio".
In subordine dopo **le parole istituzioni nazionali ed internazionali " aggiungere "***pubbliche"*
comma 1 lettera f) sostituire le parole " assegnazione degli incarichi con criteri che previlegino ….." con *" assegnazione motivata degli incarichi con criteri che previlegino....."*
comma 1 lettera f) dopo le parole " sulla decadenza in caso di riorganizzazione delle amministrazioni " aggiungere " *ferme rimanendo le garanzie previste dai ccnl delle aree di riferimento"*
comma 1 lettera f) *alla fine* **aggiungere dopo " articolo 19"** *"comma 5 bis "; a* **conclusione del comma aggiungere "** *nonché prevedendo stessi limiti di durata*

dei dirigenti di ruolo senza possibilità di rinnovo".

comma 1 lettera h) aggiungere all'inizio del punto " *fermo rimanendo l'obbligo dei dirigenti all'incarico";* **sostituire le parole " ai dirigenti privi di incarico" *con "****ai dirigenti che non abbiano avuto incarico con provvedimento motivato a seguito di bandi utili per un periodo di 2 anni"*

comma 1 lettera m) cassare

in subordine **dopo le parole " con riferimento alla retribuzione " aggiungere " "***nei ccnl delle aree di riferimento definire le modalità con le quali procedere"*

cassare : " nei limiti delle risorse complessivamente destinate"

comma 1 lettera m) sostituire le parole " possibilità di ciascun dirigente … sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva " con *"*

possibilità di ciascun dirigente..... sulla base dei criteri definiti nei ccnl dei comparti di contrattazione"

Per quanto riguarda la figura dei **Segretari Comunal**i, l'abolizione sic et simpliciter della figura è un grave intervento in tema di regolazione della funzionalità del sistema delle autonomie locali.

Con gli emendamenti che seguono si intende introdurre una riforma della figura, certezze occupazionali.

EMENDAMENTI

Art.9 comma 1 lettera b) 4 sostituire la parola " abolizione della figura" con " *riforma della figura"*

Art.9 comma 1 lettera b) 4 : aggiungere dopo le parole " due anni di esercizio effettivo " le parole " *anche già maturati".*

" " " : a**ggiungere dopo le parole " obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa"** le parole " *attingendo dal ruolo unico di cui al numero 3*

" " " : **a conclusione sostituire le parole " obbligo per i**

comuni" con le parole " *obbligo per gli enti locali".*

" " " : a **conclusione dopo le parole " già iscritti.... e confluiti nel ruolo di cui al numero 3)** aggiungere " *nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge"*

" " " : **aggiungere un ulteriore periodo** " *previsione di una specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza ".*

ARTICOLO 10

RELAZIONE

Riformare un settore come quello della ricerca senza prevedere risorse nuove significa decretare il fallimento della riforma.

Comma 1 cassare le parole : *" con invarianza di risorse umane e strumentali disponibili ..."*

RELAZIONE

Seguono emendamenti in coerenza con l'obiettivo di una semplificazione del sistema ricerca che riguardi anche l'utilizzo delle risorse umane ed il potenziamento degli assetti degli enti pubblici di ricerca

" **lettera a) sostituire con**

garantire il recepimento della Carta Europea dei ricercatori e il documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla ***libertà di ricerca e all'autonomia professionale****; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca*

" **lettera b) aggiungere dopo la parola "reclutamento "** "*attraverso la realizzazione di un sistema semplificato di assunzione che riconosca le procedure selettive già effettuate dal personale sul modello tenure track e un piano*

straordinario di assunzioni e stabilizzazioni"

" **lettera c) aggiungere a conclusione** : *"al superamento della rigida divisione tra enti strumentali ed enti non strumentali e alla costruzione di una governance unitaria del sistema ricerca che renda possibile una vera sinergia con la politica di sviluppo del nostro paese*

parimenti al rafforzamento della capacità di autogoverno responsabile del sistema epr attraverso norme che definiscano le procedure di nomina degli organi di vertice ispirate a principi di rafforzamento dell'autorevolezza e dell'autonomia delle istituzioni di ricerca

" **lettera d) aggiungere a conclusione** : "*garantendo al sistema ricerca le risorse umane e strumentali necessarie al suo funzionamento e alla sua crescita e alla valorizzazione quali-quantitativa delle attività tecnico-amministrative e della stessa figura del tecnologo".*

Lettera f) **aggiungere a conclusione** "*il legislatore nel processo di semplificazione e rafforzamento delle ricerca pubblica si ispira ai seguenti principi e obiettivi:*

- *Rafforzamento della capacità di elaborazione degli indirizzi politici e del coordinamento generale del settore insieme al finanziamento della scienza fondamentale come impegno prioritario dello stato.*
- *Il rafforzamento delle infrastrutture e degli strumenti in materia di organizzazione degli attori del settore e di attuazione delle relative politiche.*
- *La definizione di un coerente sistema di reclutamento e l'aumento complessivo del personale dedicato ad attività di ricerca e sviluppo nei settori pubblici."*

ARTICOLO 11

RELAZIONE:

Con l'articolo in questione si intende introdurre alcune modalità specifiche per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Ma lo si fa o introducendo tipologie contrattuali abrogate con i provvedimenti attuativi della legge 183/2014 (Jobs Act) o decontrattualizzazndo istituti ed accordi sindacali.

EMENDAMENTI

Art.11 comma 1 primo periodo cassare le parole " per l'adozione del lavoro ripartito orizzontale o verticale tra dipendenti" e sostituirlo con " *come definito dai CCNL";*

" " " **dopo le parole " attuazione del telelavoro" aggiungere " "***aggiornando l'apposito CCNQ 23/ 3/2000"*

" " " **cassare le parole " che permettano entro tre anni almeno al 20% dei dipendenti che lo richiedano di avvalersi di tale modalità"**

" " " **a conclusione del periodo aggiungere** " *né ai fini dell'attuazione della normativa contrattuale"*

ARTICOLO 13

RELAZIONE

Il tema del lavoro pubblico presente in questo articolo non vede "discontinuità" con quanto ancora oggi esistente a seguito della legge 15/2009.

Pur in presenza di un blocco della contrattazione che dura dal 2010, con l'articolo in questione si continua ad intervenire su materie di titolarità contrattuale, determinando una situazione paradossale in base alla quale al rapporto di lavoro di natura privatistaica regolato dal Codice Civile, vengono sottratte materie regolaste dalla legge che a norma della citata legge 15/2009 risulta inderogabile dai contratti stessi.

Quanto detto in precedenza in tema di dirigenza e quanto contenuto nel ddl La Buona Scuola testimonia di una volontà di deregolamentare per via contrattuale le condizioni di lavoro dei lavoratori pubblici.

Con l'emendamento alla lettera i) si inte3nde riaprire una delega per un nuovo assetto della contrattazione del lavoro.

Nello stesso emendamento sono presenti sempre nella logica della discontinuità misure che mirano al superamento del lavoro precario nelle Pubbliche Amministrazioni.

EMENDAMENTI

comma 1 lettera b) sostituire il primo periodo con " *unificazione a livello nazionale e territoriale dei concorsi pubblici per profili professionali comuni"*

aggiungere dopo "legge 7 aprile 2014 n.56" le parole " *garantendone la gestione operativa"*

comma 1 lettera d) : cassare "concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa"

cassare "definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa..... fino ad omogenee"

comma 1 lettera h) aggiungere alla fine " *con previsione nei ccnl di idonee misure che ne scoraggino l'utilizzo per le funzioni proprie delle amministrazioni"*

comma 1 lettera i) cassare

" **aggiungere lettera i bis)** *individuazione della strumentazione anche di carattere previdenziale con la quale favorire il rinnovamento occupazionale nelle pubbliche amministrazioni*

comma 1 aggiungere lettera i ter) *revisione della disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nell'ottica del perseguimento della convergenza fra lavoro pubblico e lavoro privato, limitando la inderogabilità delle disposizioni di legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali, e riequilibrando conseguentemente il rapporto fra legge e contratto collettivo; affidamento alla contrattazione collettiva nazionale della definizione di un rinnovato sistema di relazioni sindacali, e di ambiti di intervento; promozione, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla retribuzione accessoria dei dipendenti, di sistemi premiali per le amministrazioni che si impegnino nella realizzazione di progetti di innovazione di servizi.*

comma 1 lettera m) dopo "semplificazione delle norme in materia di valutazione" aggiungere " *attraverso appositi atti di indirizzo per la contrattazione"*

comma 1 lettera o) aggiungere a conclusione " *ferma restando la responsabilità patrimoniale degli organi preposti all'indirizzo politico e di controllo".*

ARTICOLO 14

RELAZIONE

Nell'articolo citato mentre si prevede una distinzione nel complesso sistema delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in base alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento e alla quotazione in borsa, si prevede poi una norma indistinta " di introduzione di criteri pubblicistici su tutto il tema del personale dipendente operando da un lato uno stravolgimento della disciplina lavoristica e dall'altro estendendo surrettiziamente la sfera di influenza del sistema delle pubbliche amministrazioni sia verso il sistema delle società strumentali che verso quello dei servizi pubblici locali a carattere industriale che, al di là delle quotazioni in borsa, rivestono una indubbia natura privatistica. D'altra parte quanto previsto al punto e) dell'art.14 risulta di difficile comprensione anche perché i criteri di delega avrebbero come oggetto istituti della contrattualistica privata affidata alle parti sociali.

EMENDAMENTO

Art. 14 comma 1 lettera e) cassare